

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 aprile 2020, n. 91
“L'Adelfia Soc. Coop. Soc. Onlus” con sede in Alessano (LE) – Annullamento della D.D. n. 112 del 28/03/2018 con cui è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Grottaglie (TA) di n. 1 Comunità Residenziale Socio-Educativa-Riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, ex art. 6 del R.R. n. 9 dell'8/7/2016.

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”*.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*.

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno

complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all’art. 5, comma 1 che:
 - “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
 - o (omissis)
 - o 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
 - (omissis)
 - 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici...
 - (omissis)”;
- all’art. 7 che:
 - “1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
 - 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’art. 3, comma 3, lettera a).
 - 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. (...)”;
- all’art. 8, comma 3 che:
 - “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R. n. 9/2016), ha individuato nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l’art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l’art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (Comunità residenziale) con ricettività di “massimo 16 utenti”.

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per

il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”, ed all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:

“

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numericamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
 - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da

disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...).

Con Determina Dirigenziale n. 112 del 28/3/2018 la scrivente Sezione, tenuto conto che: *“Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL TA, sono pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007):*

- *Comune di Laterza* (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016), per la società *“Osmairm s.r.l.”* (...);
- *Comune di Sava* (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017), per la società *“Sol Levante s.r.l.”* (...);
- *Città di Grottaglie* (PEC del 5/1/2017), per la *“Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia”*.

(...).

Con nota prot. AOO_183/7955 del 7/12/2017 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL TA *“ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”*

Con nota prot. n. U. 0051038 del 15/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato quanto segue:

“In riscontro alla vostra richiesta di ulteriori precisazioni, fermo restando quanto premesso nella precedente nota, si specificano più dettagliatamente i seguenti pareri: si intende che l’ordine numerico implica un criterio di priorità.

(omissis)

Infine per la “Comunità residenziale socio-educativa –riabilitativa dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico” (art. 6 del R.R. n. 9/2016 – art. 57 bis R.R. n. 4/2007) l’ordine è il seguente:

1. *Comune di Grottaglie*
2. *Comune di Laterza*
3. *Comune di Sava”.*

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL TA, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 586.061 abitanti), è di n. 23 posti utente, corrispondenti a n. 1 Comunità residenziale con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente;

tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL TA; (...),”

ha determinato

“

- *di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Grottaglie in relazione all’istanza della “Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia” con sede in Alessano (LE), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti (di cui n. 4 in regime di residenzialità temporanea a breve termine e n. 12 in regime di residenzialità a medio-lungo termine), mediante cambio di destinazione d’uso, modifiche interne e di prospetto di un ex Centro di Igiene Mentale autorizzato con*

C.E. N. 260/2001, da ubicarsi in Grottaglie alla via Madonna di Pompei e denominata "Papaveri Rossi", con la precisazione che:

- la Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva, planimetrie ed elaborati progettuali allegati alla nota prot. n. 2436/17 del 13/12/2017 consegnata brevi manu in data 14/12/2017 alla scrivente Sezione;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Grottaglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop. Sociale L'Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportata proposta di rilascio di parere favorevole di compatibilità alla Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia per n. 16 utenti, residuano n. 7 posti/utente che, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della sopra riportata D.D. n. 115/2017 non possono essere attribuiti, si propone di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione:
 - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Laterza, su istanza della società "Osmairm s.r.l.", per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;
 - alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Sava, su istanza della società "Sol Levante s.r.l.", per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;"

Con nota prot. n. 69/2020 ad oggetto "rinuncia alla autorizzazione alla realizzazione di nr. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale nr. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. nr. 4/07)", trasmessa a mezzo Pec del 24/03/2020, il legale rappresentante de "L'Adelfia Soc. Coop. Soc. Onlus" (Cooperativa "L'Adelfia") ha rappresentato quanto segue:

"(...) comunico la rinuncia della Società Cooperativa da me rappresentata alla autorizzazione alla realizzazione e, quindi, all'esercizio di nr. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale nr. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. nr. 4/07), a denominarsi "Papaveri Rossi" e da realizzare nel Comune di Grottaglie (Taranto), nell'immobile un tempo adibito a Centro di Igiene Mentale, ubicato in via Madonna di Pompei.

Le Signorie loro saranno sicuramente a conoscenza del fatto che la Cooperativa L'Adelfia è stata commissariata in forza di decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico dal mese di maggio 2019 a quello di febbraio 2020. Durante il Commissariamento è stato appurato che il parere di compatibilità rilasciato dallo Spettabile Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in seguito ad istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Grottaglie nel mese di gennaio 2017, è stato reso senza che la Cooperativa avesse la disponibilità dell'immobile all'interno del quale realizzare la comunità residenziale (...).

Posto quanto precede;

considerato che il comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che "I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, (...)", e che dunque, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (e prima ancora del parere di compatibilità) è necessario che il soggetto interessato presenti il "titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o altro titolo legittimante";

considerato che il legale rappresentante della Cooperativa "L'Adelfia" ha dichiarato l'assenza, alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di idoneo titolo di godimento dell'immobile;

considerato che, in assenza di idoneo titolo *ab origine*, la Sezione deve procedere con l'annullamento del parere favorevole rilasciato pur se il legale rappresentante della Cooperativa "L'Adelfia" ha dichiarato di voler "rinunciare" al medesimo parere;

ritenuto di non dover procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto è stato lo stesso legale rappresentante della Cooperativa "L'Adelfia" ad avere richiesto la "rinuncia" al parere favorevole di compatibilità indicandone alla scrivente i motivi a suo fondamento, che comportano in realtà l'annullamento dello stesso parere;

considerato altresì che la scrivente Sezione ha rilasciato il parere favorevole in capo alla Cooperativa "L'Adelfia" sulla base del parere trasmesso a dal Direttore Generale della ASL TA in merito alla localizzazione, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2037/2013;

ritenuto di dover procedere al riesame delle richieste comunali di verifica di compatibilità presentate, nel medesimo arco temporale di cui all'istanza del Comune di Grottaglie, dai Comuni di Laterza e di Sava, nell'ordine indicato dal Direttore Generale della ASL TA con nota prot. n. U. 0051038 del 15/3/2018, previa richiesta ai soggetti istanti del permanere dell'interesse a riguardo;

si propone:

- di annullare, ai sensi dell'art. 21-novies della L. n. 241/1990 e s.m.i, la D.D. n. 112 del 28/03/2018 con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione alla richiesta del Comune di Grottaglie (TA) su istanza de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale Onlus", per la realizzazione alla via Madonna di Pompei, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 9 del 08/07/216 (art. 57 bis R.R. nr. 4/07);
- conseguentemente, di dichiarare improcedibile la relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie con PEC del 5/1/2017, in quanto l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa "L'Adelfia" è risultata priva del titolo legittimante la disponibilità dell'immobile;
- di notificare la presente determina al Comune di Grottaglie ai fini della conclusione del procedimento avviato su istanza della Cooperativa "L'Adelfia", per l'autorizzazione alla realizzazione alla via Madonna di Pompei di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 6 R.R. n. 9/2016), e di ogni altro adempimento di propria competenza;
- di procedere al riesame delle istanze Comunali di verifica di compatibilità trasmesse, in relazione all'ambito territoriale dell'ASL TA e nel medesimo arco temporale della D.G.R. n. 220/2017, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 6 R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), ovvero (dato l'ordine di preferenza per la localizzazione della struttura, di cui al sopra riportato parere prot U. 0051038 del 15/3/2018 del DG ASL TA) previamente quella del Comune di Laterza (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016) a seguito di istanza della Osmairm s.r.l., ed eventualmente, successivamente, quella del Comune di Sava (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017) a seguito di istanza della società "Sol Levante s.r.l.", previa eventuale conferma di interesse da parte di almeno una delle predette Società.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di annullare, ai sensi dell'art. 21-novies della L. n. 241/1990 e s.m.i, la D.D. n. 112 del 28/03/2018 con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione alla richiesta del Comune di Grottaglie (TA) su istanza de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale Onlus", per la realizzazione alla via Madonna di Pompei, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 9 del 08/07/216 (art. 57 bis R.R. nr. 4/07);
- conseguentemente, di dichiarare improcedibile la relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie con PEC del 5/1/2017, in quanto l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa "L'Adelfia" è risultata priva del titolo legittimante la disponibilità dell'immobile;
- di notificare la presente determina al Comune di Grottaglie ai fini della conclusione del procedimento avviato su istanza della Cooperativa "L'Adelfia" per l'autorizzazione alla realizzazione alla via Madonna di Pompei di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 6 R.R. n. 9/2016) e di ogni altro adempimento di propria competenza;
- di procedere al riesame delle istanze Comunali di verifica di compatibilità pervenute, in relazione all'ambito territoriale dell'ASL TA e nel medesimo arco temporale della D.G.R. n. 220/2017, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 6 R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), ovvero (dato l'ordine di preferenza per la localizzazione della struttura, di cui al sopra riportato parere prot U. 0051038 del 15/3/2018 del DG ASL TA) previamente quella del Comune di Laterza (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016) a seguito di istanza della Osmairm s.r.l., ed

eventualmente, successivamente, quella del Comune di Sava (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017) a seguito di istanza della società "Sol Levante s.r.l.", previa eventuale conferma di interesse da parte di almeno una delle predette Società;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia", con sede in Alessano (LE) alla via Stazione s.n.c.;
 - al Legale Rappresentante della società "Osmairm s.r.l.", con sede legale in Taranto alla via Cappuccini n. 9;
 - al Legale Rappresentante della Società "Sol Levante s.r.l.", con sede in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA);
 - al Sindaco del Comune di Laterza (TA);
 - al Sindaco del Comune di Sava (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)